

Parte prima - N. 1

Anno 43

16 marzo 2012

N. 44

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 16 MARZO 2012, N. 1

REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DI COMPETENZA REGIONALE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 16, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 26 (DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA)

LA GIUNTA REGIONALE HA APPROVATO

con deliberazione n. 259 del 5 marzo 2012

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE EMANA

con decreto n. 50 del 14 marzo 2012

il seguente regolamento:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia), detta disposizioni per garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, la certezza dei tempi del procedimento, la semplificazione e l'armonizzazione delle procedure di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di competenza regionale.

Articolo 2

Disposizioni generali

1. L'attività di produzione di energia elettrica è libera, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica). A tale attività si accede senza discriminazioni soggettive ed oggettive nelle modalità, nelle condizioni e nei termini per il suo esercizio.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alla costruzione e all'esercizio degli impianti, di competenza regionale, per la produzione di energia elettrica di potenza superiore a 50 MW termici, alimentati da fonti convenzionali e rinnovabili, anche in assetto cogenerativo, ai relativi interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi.

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati previa:

- a) autorizzazione unica di cui all'articolo 10;
- b) procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui all'articolo 12;
- c) comunicazione di cui agli articoli 13 e 14.

3. Sono soggetti ad autorizzazione unica:

- a) i progetti relativi a nuovi impianti di potenza superiore a 50 MW termici;
- b) i progetti di modifica o estensione degli impianti, qualora il provvedimento di verifica (screening) accerti la necessità di assoggettamento alla procedura di Valutazione di impatto ambientale (VIA), nonché qualora il gestore dell'impianto o l'autorità competente per l'Autorizzazione integrata ambientale (AIA) ritenga la modifica sostanziale ai sensi dell'articolo 29-*nonies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- c) i progetti di modifica di impianti che comportano variazioni della potenza termica installata nonché del tipo di combustibile utilizzato.

4. L'autorizzazione unica di cui alla lettera a) del comma 2 è rilasciata nel rispetto delle normative vigenti ed in particolare di quelle in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico e del territorio, e comprende e sostituisce ogni autorizzazione, concessione o altro atto di assenso comunque denominato previsto dalla normativa vigente.

5. L'autorizzazione unica è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto in conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies* della legge

7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

6. Sono soggetti a procedure semplificate i progetti di modifica che non rientrano tra quelli di cui al comma 3, lettere b) e c).

7. Resta ferma la facoltà per il proponente di optare, in alternativa alle procedure semplificate, per il procedimento di autorizzazione unica di cui all'articolo 10.

8. Nel caso di nuovi progetti, o di modifiche a progetti approvati, che siano assoggettati, ai sensi delle norme vigenti, alle procedure di verifica (screening) di cui alla legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale) e alla relativa disciplina recata dal d. lgs. n. 152 del 2006, le procedure di cui al presente regolamento sono attivabili esclusivamente a conclusione delle suddette procedure di verifica (screening).

9. Nel caso di nuovi progetti o di modifiche di progetti approvati, che siano assoggettati:

a) alle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui alla l. r. n. 9 del 1999 e al d. lgs. n. 152 del 2006, il provvedimento di VIA, comprensivo dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), è rilasciato nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 10;

b) all'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ai sensi della legge regionale 11 ottobre 2004, n. 21 (Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) e del d. lgs. n. 152 del 2006, e non alla procedura di VIA, il provvedimento di AIA è rilasciato nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 10.

Articolo 4

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:

a) *Fonti energetiche convenzionali*: i combustibili fossili (carbone, petrolio e derivati, gas naturale);

b) *Fonti energetiche rinnovabili*: energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrottermica e oceanica, idraulica, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, biogas e biomassa intesa come la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendenti sostanze vegetali e animali) dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, compresa la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali ed urbani;

c) *Impianti alimentati da fonti convenzionali*: gli impianti che utilizzano combustibili fossili;

d) *Impianti alimentati da fonti rinnovabili*: gli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità);

e) *Potenziamento di un impianto*: è l'intervento tecnologico

eseguito su un impianto tale da consentirne una producibilità aggiuntiva senza alcuna soluzione di continuità rispetto all'impianto esistente;

f) *Ammodernamento di un impianto*: la proposta progettuale che prevede, nell'ambito dell'area di sedime dell'impianto esistente, una potenza installata uguale o superiore alla preesistente, con l'utilizzo di tecnologie più efficienti;

g) *Procedimento unico*: la sequenza procedimentale posta in essere dall'Amministrazione procedente, nella forme della Conferenza di servizi e nel rispetto dei principi della l. n. 241 del 1990, per il rilascio della autorizzazione unica;

h) *Ufficio Responsabile del Procedimento*: lo Sportello Regionale per l'Energia istituito presso il Servizio Politiche Energetiche della Regione Emilia-Romagna, competente all'istruttoria per il rilascio della autorizzazione unica;

i) *Gestore di rete*: persona fisica o giuridica responsabile, anche non avendone la proprietà, della gestione di una rete elettrica con obbligo di connessione di terzi, nonché delle attività di manutenzione e di sviluppo della medesima, così come individuato dal d. lgs. n. 79 del 1999;

j) *Potenza attiva nominale di un generatore*: la massima potenza attiva determinata moltiplicando la potenza apparente nominale per il fattore di potenza nominale entrambi riportati sui dati di targa del generatore medesimo;

k) *Capacità di generazione o potenza di impianto*: la potenza attiva nominale determinata dalla somma delle potenze attive nominali dei generatori che costituiscono l'impianto;

l) *Limiti di capacità di generazione e di potenza di un impianto*: somma delle potenze nominali, per ciascuna fonte, facenti capo al medesimo punto di connessione della rete elettrica;

m) *Progetto definitivo*: l'elaborato progettuale che sia stato predisposto in conformità all'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), nel caso di opere pubbliche, o, negli altri casi, che presenti un livello informativo e di dettaglio equivalente;

n) *Progetto esecutivo*: l'elaborato progettuale che sia stato predisposto in conformità all'articolo 93 del d. lgs. n. 163 del 2006 nel caso di opere pubbliche, o, negli altri casi, che presenti un livello informativo e di dettaglio equivalente;

o) *Proponente*: il soggetto pubblico o privato che elabora il progetto soggetto alle disposizioni del presente regolamento.

TITOLO II

PROCEDIMENTO UNICO E PROCEDIMENTI SEMPLIFICATI

Articolo 5

Sportello regionale per l'energia

1. È istituito presso la competente struttura regionale lo Sportello Regionale per l'Energia, che cura tutti i rapporti fra l'utente, l'amministrazione regionale, le altre

amministrazioni e i soggetti tenuti a pronunciarsi in ordine all'intervento energetico richiesto.

2. La domanda di autorizzazione va presentata esclusivamente allo Sportello Regionale per l'Energia il cui responsabile è responsabile del procedimento.

3. Lo Sportello Regionale per l'Energia provvede in particolare:

- a) alla ricezione delle domande di autorizzazione unica;
- b) alla verifica della completezza della documentazione;
- c) alla pubblicazione, nonché alle comunicazioni e notificazioni;
- d) all'indizione della Conferenza di servizi;
- e) alla predisposizione della richiesta di integrazioni e chiarimenti da trasmettere ai richiedenti l'autorizzazione unica;
- f) ad assicurare la consultazione del pubblico dei documenti e degli atti inerenti il procedimento depositati presso lo stesso e a gestire l'accesso agli atti ai sensi degli articoli 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 della l. n. 241 del 1990 e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi).

4. Lo Sportello Regionale per l'Energia svolge attività di monitoraggio sulle procedure di autorizzazione unica e cura la predisposizione di un archivio informatico contenente:

- a) il Registro delle autorizzazioni rilasciate dalla Regione e dagli enti delegati;
- b) norme di riferimento;
- c) informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal presente regolamento;
- d) l'elenco delle domande presentate e relativo iter procedurale.

Articolo 6

Contenuti e presentazione della domanda di autorizzazione unica

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica, sottoscritta dal proponente, deve essere presentata per via telematica completa del progetto definitivo e di tutta la documentazione tecnica necessaria, con le modalità che verranno individuate con determina del dirigente competente.

2. La domanda, fermo restando quanto previsto dal comma 1, è corredata dalla documentazione di seguito indicata:

- a) progetto definitivo dell'iniziativa, comprensivo delle opere per la connessione alla rete, delle altre infrastrutture indispensabili previste, del piano di dismissione dell'impianto e del piano di ripristino; il progetto deve avere il grado di dettaglio necessario al rilascio delle varie autorizzazioni, pareri, atti di assenso comunque denominati necessari per la realizzazione dell'intervento proposto;
- b) relazione tecnica, inclusa nel progetto definitivo, che indica, in particolare:
 - 1) i dati generali del proponente;
 - 2) la descrizione delle caratteristiche della fonte uti-

lizzata, con l'analisi della producibilità attesa, ovvero delle modalità di approvvigionamento e, per le biomasse, anche la provenienza della risorsa utilizzata e la sua classificazione normativa;

3) la descrizione dell'intervento, delle fasi, dei tempi e delle modalità di esecuzione dei complessivi lavori previsti, della vita utile dell'impianto, del piano di dismissione e di ripristino dello stato dei luoghi, delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposte;

4) una stima dei costi di dismissione dell'impianto e di ripristino dello stato dei luoghi, delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposte;

5) un'analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali ed economiche dell'intervento a livello locale;

c) sintesi non tecnica dell'intervento proposto;

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), relativa al costo previsto dell'investimento;

e) elenco di tutte le autorizzazioni, pareri, atti di assenso comunque denominati, necessari per la realizzazione degli interventi;

f) ove prescritta, la relazione paesaggistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);

g) preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete elettrica nazionale o di distribuzione secondo le disposizioni di cui agli articoli 6 e 19 della delibera AEEG ARG/elt99/08 e successive disposizioni in materia, esplicitamente accettato dal proponente; al preventivo sono allegati gli elaborati necessari al rilascio dell'autorizzazione per gli impianti di rete per la connessione, predisposti dal gestore di rete competente, nonché gli elaborati relativi agli eventuali impianti di utenza per la connessione, predisposti dal proponente. Entrambi i predetti elaborati sono comprensivi di tutti gli schemi utili alla definizione della connessione;

h) esito della verifica (screening) qualora il progetto non sia sottoposto a VIA;

i) ove prescritta, documentazione prevista dalle norme vigenti per la valutazione di impatto ambientale ovvero per la valutazione di incidenza, relativa al progetto di cui alla lettera a);

j) documentazione per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);

k) nei casi in cui l'autorizzazione comporti variante agli strumenti urbanistici, gli elaborati relativi alla variazione degli strumenti di pianificazione;

l) ricevuta di pagamento degli oneri istruttori.

3. Nel caso di impianti alimentati a biomassa, fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, è allegata:

- a) la documentazione da cui risulti la disponibilità dell'area su cui realizzare l'impianto e le opere connesse, comprovata da titolo idoneo alla costruzione dell'impianto e delle opere connesse, ovvero, nel caso in cui sia necessaria, la richiesta di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e di dichiarazione di pubblica utilità delle sole opere connesse, corredata dal piano particellare; tale documentazione è aggiornata a cura del proponente nel caso il progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria;
- b) una relazione che evidenzi il rispetto delle prescrizioni previste dalla Regione ai fini localizzativi;
- c) l'impegno alla corresponsione prima dell'avvio dei lavori di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino secondo quanto previsto all'articolo 19;
- d) copia della comunicazione effettuate alla Soprintendenza nel caso in cui l'impianto non ricada in zona tutelata ai sensi del d. lgs. n. 42 del 2004 per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di accertamento di sussistenza di beni archeologici in itinere alla data di presentazione della domanda di autorizzazione unica;
- e) nel caso in cui il preventivo per la connessione comprenda una stazione di raccolta potenzialmente asservibile a più impianti e le opere in esso individuate siano soggette a VIA, la relazione che il gestore di rete rende disponibile al produttore redatta sulla base delle richieste di connessione di impianti ricevute dall'azienda in riferimento all'area in cui è prevista la localizzazione dell'impianto, corredata dei dati e delle informazioni utilizzati, da cui devono risultare, oltre alle alternative progettuali di massima, le motivazioni di carattere elettrico, le considerazioni operate al fine di ridurre l'estensione complessiva e contenere l'impatto ambientale delle infrastrutture di rete.

4. Per gli impianti alimentati a fonti convenzionali, fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, è allegata una relazione tecnica che indica in particolare:

- a) la conformità alle previsioni degli strumenti di pianificazione generale e settoriale di cui all'articolo 10 della legge regionale del 20 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio); in ogni caso, l'insediamento di nuovi impianti termoelettrici o il potenziamento di quelli esistenti in aree soggette a piani e programmi di risanamento della qualità dell'aria è consentito unicamente se il progetto realizza la riduzione o l'eliminazione di altre sorgenti di emissione nell'area territorialmente interessata in conformità agli obiettivi dei medesimi piani e programmi;
- b) la previsione di consumo di nuovo territorio solo quando non sussistono alternative derivanti dall'utilizzo di siti industriali esistenti, anche nell'ambito dei piani di riconversione di aree industriali e di sviluppo di aree ecologicamente attrezzate;
- c) la compatibilità ambientale e territoriale delle infrastrutture indispensabili al funzionamento dell'impianto, con

identificazione e valutazione delle alternative possibili, con particolare riferimento alla valorizzazione e riqualificazione delle infrastrutture esistenti;

- d) la coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile del sistema elettrico regionale di cui al comma 3 dell'articolo 2 della l. r. n. 26 del 2004, e rispetto dei tetti di emissione di gas ad effetto serra di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 2 della stessa l. r. n. 26 del 2004;
- e) l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili in termini di rendimento energetico e impatto ambientale;
- f) il massimo utilizzo possibile dell'energia termica prodotta, anche attraverso lo sviluppo di reti di teleriscaldamento;
- g) il concorso al conseguimento degli obiettivi strategici della programmazione energetico-ambientale regionale riferiti all'uso efficiente dell'energia, al risparmio energetico, alla valorizzazione delle fonti rinnovabili, allo sviluppo di sistemi di produzione distribuita in particolare in cogenerazione, alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra.

5. La documentazione elencata ai commi precedenti è considerata contenuto minimo della domanda ai fini della sua procedibilità.

6. La domanda è inoltre corredata della specifica documentazione eventualmente richiesta dalle normative di settore di volta in volta rilevanti per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento unico.

Articolo 7

Avvio del procedimento unico

1. Il procedimento unico viene avviato sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande di autorizzazione.
2. Entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento, verificata la completezza formale della documentazione, comunica al proponente l'avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, ovvero comunica la improcedibilità della domanda per carenza della documentazione prescritta ed in tal caso il procedimento può essere avviato solo alla data di ricevimento della domanda completa. Trascorsi 15 giorni dalla presentazione della domanda senza che l'amministrazione abbia comunicato la improcedibilità, il procedimento si intende avviato.
3. Nella comunicazione di avvio del procedimento unico è indicata la data in cui il responsabile del procedimento provvederà a pubblicare sul sito WEB della Regione e sul BURERT l'avviso di avvenuto deposito della domanda di autorizzazione e la sintesi non tecnica dell'intervento di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 6.
4. Nell'avviso di cui al comma 3 sono specificati:
 - a) il proponente,
 - b) l'oggetto,
 - c) la localizzazione del progetto,
 - d) una sommaria descrizione dell'intervento,

- e) gli effetti dell'approvazione del progetto,
 f) l'indicazione dei termini e delle sedi o del sito WEB ove possono essere consultati i documenti presentati nella loro interezza.

5. Il proponente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela del segreto industriale o commerciale, può richiedere che non sia resa pubblica, in tutto o in parte, la descrizione dei processi produttivi. In tal caso, il proponente allega una specifica illustrazione, destinata ad essere resa pubblica, in merito alle caratteristiche del progetto ed agli effetti finali sull'ambiente. Il personale degli uffici delle Amministrazioni pubbliche competenti ha accesso alle informazioni in merito ai progetti soggetti alla procedura autorizzativa anche se sottoposte a segreto industriale o commerciale, con l'obbligo di rispettare le disposizioni che tutelano la segretezza delle predette informazioni.

6. Dell'avvenuto deposito, contestualmente alla pubblicazione sul sito WEB e sul BURERT, è data notizia a cura del proponente su uno o più quotidiani diffusi nell'ambito territoriale interessato dall'intervento.

7. Il responsabile del procedimento, contestualmente alla comunicazione di avvio di cui al comma 2, provvede a trasmettere agli enti coinvolti la documentazione prodotta su supporto informatico.

Articolo 8

Partecipazione

1. Salvo quanto previsto all'articolo 9, comma 6, chiunque vi abbia interesse può, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 3 dell'articolo 7, prendere visione degli elaborati depositati e presentare, in forma scritta, osservazioni all'autorità competente.

2. Entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, l'autorità competente trasmette al proponente le osservazioni presentate ai sensi dello stesso comma. Il proponente ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 15 giorni dal ricevimento delle osservazioni.

3. Qualora sia necessario attivare un procedimento di esproprio, si applica quanto disposto dall'articolo 11 della legge regionale 19 dicembre 2002, n. 37 (Disposizioni regionali in materia di espropri). In tale caso, l'Autorità competente trasmette al proponente le eventuali osservazioni entro 5 giorni dalla scadenza del termine per la loro presentazione, e il proponente ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 5 giorni dal ricevimento delle osservazioni.

4. Il proponente può proporre di modificare il progetto in qualunque fase del procedimento, anche per uniformare lo stesso alle osservazioni presentate ai sensi dei commi 1 e 3. A tal fine, il proponente deposita una richiesta corredata del nuovo progetto, e il provvedimento di autorizzazione unica è rilasciato entro 90 giorni dal deposito della richiesta, per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, ed entro 180 giorni dallo stesso termine, per gli impianti alimentati da fonti convenzionali. Si applicano i commi 5 e 7

dell'articolo 7.

5. Salvo quanto previsto all'articolo 9, comma 6, qualora l'Amministrazione competente rilevi che le modifiche presentate ai sensi del comma 4 siano tali da richiedere, ai sensi di legge, la pubblicazione della nuova richiesta e del relativo progetto, si applicano i commi 3, 4 e 6 dell'articolo 7 e i commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

6. Le norme relative a deposito, pubblicità e partecipazione nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica di cui al presente regolamento sostituiscono ad ogni effetto quelle relative ai procedimenti volti al rilascio dei provvedimenti acquisiti ai sensi dell'articolo 10.

Articolo 9

Procedimento di autorizzazione unica

1. Entro 15 giorni dall'avvio del procedimento di cui al comma 2 dell'articolo 7, il responsabile dello Sportello di cui al comma 2 dell'articolo 5 convoca una conferenza di servizi, che si svolge con le modalità di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge n. 241 del 1990.

2. Il gestore della rete cui si prevede di connettere l'impianto partecipa alla conferenza di servizi senza diritto di voto. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, anche i concessionari e i gestori di pubblici servizi nel caso in cui il procedimento amministrativo e il progetto dedotto in conferenza abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività.

3. Salvo quanto previsto al comma 6, nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 241 del 1990, l'ulteriore documentazione o i chiarimenti ritenuti necessari per la valutazione dell'intervento sono richiesti, anche su impulso delle altre amministrazioni interessate, dall'Amministrazione procedente in un'unica soluzione ed entro 45 giorni dall'avvio del procedimento. Se il proponente non soddisfa la richiesta entro i successivi 30 giorni, l'Amministrazione procedente adotta la decisione conclusiva del procedimento.

4. La richiesta di integrazioni documentali di cui al comma 3 sospende i termini del procedimento di autorizzazione unica, che ricominciano a decorrere dalla data di presentazione delle integrazioni o, in mancanza, dalla scadenza dei termini per la loro presentazione. A fronte di comprovate esigenze tecniche, al proponente può essere concessa una proroga di massimo 30 giorni del termine di cui al comma 4. Resta ferma l'applicabilità dell'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990.

5. Le amministrazioni competenti determinano, in sede di riunione di conferenza di servizi, eventuali misure di compensazione ambientale. Per gli impianti a fonti rinnovabili, tali misure devono rispettare i criteri di cui all'Allegato 2 al decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili).

6. Nel caso di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA), la procedura di VIA è svolta all'interno

del procedimento di autorizzazione unica. L'istruttoria del progetto ai fini della VIA è condotta all'interno della conferenza di servizi di cui al comma 2 ed è convocata dal responsabile dello Sportello di cui al comma 2 dell'articolo 5, che assicura il coordinamento e la contestualità tra i due procedimenti. Alla procedura di VIA si applica la disciplina di cui alla legge regionale n. 9 del 1999, che prevale su quella del presente regolamento in particolare per quanto attiene al deposito e alla pubblicità degli atti, alla partecipazione al procedimento, alle modifiche progettuali, alle integrazioni documentali e ai termini procedurali.

7. Nei casi in cui il progetto non sia sottoposto a Valutazione di impatto ambientale (VIA), il provvedimento conclusivo del procedimento viene assunto entro 10 giorni dalla chiusura della conferenza di servizi di cui al comma 8 e il termine per la conclusione del procedimento di autorizzazione unica:

a) non può essere superiore a 90 giorni decorrenti dall'avvio del procedimento di autorizzazione unica, per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili;

b) non può essere superiore a 180 giorni dall'avvio del procedimento di autorizzazione unica, per gli impianti alimentati da fonti convenzionali.

8. Nel caso di progetti sottoposti a Valutazione di Impatto ambientale (VIA), il provvedimento conclusivo del procedimento di autorizzazione unica viene assunto entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la chiusura del procedimento di VIA.

Articolo 10

Autorizzazione unica

1. Con provvedimento della Giunta regionale, previa intesa con gli Enti Locali interessati, è rilasciata l'autorizzazione unica, che comprende e sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o altro atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte.

2. Il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1 è conforme alla decisione motivata di conclusione della conferenza di servizi, relativa anche alle osservazioni, ai contributi e alle controdeduzioni al progetto presentato; in sede di Conferenza dei servizi la P.A. valuterà l'intervento verificando che risponda a tutti gli atti e leggi di riferimento nonché alle previsioni degli strumenti urbanistici e di pianificazione valutando in particolare il suo inserimento nel sistema ambientale e territoriale di riferimento al fine di ottenere un investimento produttivo sostenibile e di qualità. Il provvedimento inoltre è conforme al provvedimento di Valutazione di impatto ambientale (VIA) ove previsto.

3. L'autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili in conformità al progetto approvato e nei termini ivi previsti. Ove occorra, per la realizzazione delle opere connesse l'autorizzazione comporta variante al POC, con la conseguente apposizione del vincolo espropriativo,

nonché la dichiarazione di pubblica utilità.

4. Per gli impianti alimentati a fonti rinnovabili e per quelli in assetto cogenerativo, ove occorra, l'autorizzazione unica costituisce variante allo strumento urbanistico. Resta ferma la non derogabilità delle previsioni dei piani paesaggistici.

5. L'autorizzazione include le eventuali prescrizioni alle quali sono subordinati la realizzazione e l'esercizio dell'impianto, e definisce le specifiche modalità per l'ottemperanza all'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto.

6. L'autorizzazione unica prevede un termine per l'avvio e la conclusione dei lavori.

7. Il provvedimento autorizzativo è pubblicato sul sito WEB della Regione e per estratto sul BURERT.

8. Ai sensi dell'articolo 19 della l. r. n. 26 del 2004, l'autorizzazione decade ove il titolare non comunichi all'Amministrazione competente di avere dato inizio alla realizzazione dell'intervento entro sei mesi dal momento in cui il provvedimento sia diventato inoppugnabile.

9. L'autorizzazione ha una durata pari alla vita utile dell'impianto dichiarata dal proponente, salvo il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente per il rinnovo delle autorizzazioni settoriali ricomprese.

10. Il proponente può richiedere una proroga del termine di cui al comma 9 a condizione che effettui interventi di miglioramento energetico o ambientale in linea con il progresso della scienza e della tecnologia.

Articolo 11

Criteri di valutazione dei progetti

1. La sussistenza di uno o più dei seguenti requisiti è, in generale, elemento per la valutazione positiva dei progetti che utilizzano fonti energetiche rinnovabili:

a) la buona progettazione degli impianti, comprovata con l'adesione del progettista ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 o EMAS);

b) la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili;

c) il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili;

d) il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto, tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati ai sensi della Parte IV, Titolo V, del d. lgs. n. 152 del 2006, consentendo la minimizzazione di interferenze dirette e indirette sull'ambiente legate all'occupazione del suolo ed alla modificazione del suo utilizzo a scopi produttivi con particolare riferimento ai territori non coperti da superfici artificiali, la minimizzazione delle interferenze derivanti dalle nuove infrastrutture funzionali all'impianto mediante lo sfruttamento di infrastrutture esistenti, la bonifica e il ripristino ambientale dei suoli

o delle acque sotterranee;

e) una progettazione legata alle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento; con riguardo alle localizzazioni in aree agricole, assume rilevanza l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio;

f) la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi, volti ad ottenere una maggiore sostenibilità degli impianti e delle opere connesse da un punto di vista dell'armonizzazione e del migliore inserimento degli impianti stessi nel contesto storico, naturale e paesaggistico;

g) il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione, informazione e formazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti;

h) l'effettiva valorizzazione del recupero di energia termica prodotta nei processi di cogenerazione in impianti alimentati a biomasse.

2. Ai sensi dell'articolo 17 della l. r. n. 26 del 2004, l'autorizzazione di impianti di produzione termoelettrica, ovvero di modifica o potenziamento degli impianti esistenti che utilizzano fonti convenzionali, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, è rilasciata secondo i criteri di valutazione di seguito indicati:

a) conformità alle previsioni degli strumenti di pianificazione generale e settoriale di cui all'articolo 10 della l. r. n. 20 del 2000; in ogni caso, l'insediamento di nuovi impianti termoelettrici o il potenziamento di quelli esistenti in aree soggette a piani e programmi di risanamento della qualità dell'aria è consentito unicamente se il progetto realizza la riduzione o l'eliminazione di altre sorgenti di emissione nell'area territorialmente interessata in conformità agli obiettivi dei medesimi piani e programmi;

b) previsione di consumo di nuovo territorio solo quando non sussistono alternative derivanti dall'utilizzo di siti industriali esistenti, anche nell'ambito dei piani di riconversione di aree industriali e di sviluppo di aree ecologicamente attrezzate;

c) compatibilità ambientale e territoriale delle infrastrutture indispensabili al funzionamento dell'impianto, con identificazione e valutazione delle alternative possibili, con particolare riferimento alla valorizzazione e riqualificazione delle infrastrutture esistenti;

d) coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile del sistema elettrico regionale di cui all'articolo 2, comma 3, della l. r. n. 26 del 2004, e rispetto dei tetti di emissione di gas ad effetto serra di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b), della medesima legge regionale;

e) utilizzo delle migliori tecniche disponibili in termini di rendimento energetico e impatto ambientale;

f) massimo utilizzo possibile dell'energia termica prodotta, anche attraverso lo sviluppo di reti di teleriscaldamento;

g) concorso al conseguimento degli obiettivi strategici del-

la programmazione energetico-ambientale regionale riferiti all'uso efficiente dell'energia, al risparmio energetico, alla valorizzazione delle fonti rinnovabili, allo sviluppo di sistemi di produzione distribuita in particolare in cogenerazione, alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra.

3. Le azioni proposte ai sensi del comma 2, lettera g), sono valutate in rapporto agli investimenti necessari alla realizzazione del progetto energetico.

Articolo 12

Varianti

1. Le varianti, diverse da quelle di cui all'articolo 3, comma 3, lettere b) e c) ed all'articolo 13, da apportare ad un impianto esistente o ad un progetto definitivo approvato, previo esperimento della procedura di verifica (screening) ove necessaria, sono sottoposte al regime della Procedura abilitativa semplificata di cui al presente articolo.

2. Il proprietario dell'immobile, o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse, presenta al Comune interessato ed alla Regione, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, almeno 30 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attestino la conformità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e con i regolamenti edilizi vigenti e il non contrasto con gli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto della normativa di settore avente incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, e alla normativa sui vincoli paesaggistici, sismici, idrogeologici, forestali, ambientali e di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico. Nel caso in cui siano richiesti atti di assenso nelle materie di cui al comma 4 dell'articolo 20 della l. n. 241 del 1990, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, devono essere allegati gli elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore e si applica il comma 4.

3. Il Comune, ove entro il termine indicato al comma 2 sia riscontrata l'assenza di una o più condizioni stabilite al medesimo comma, notifica all'interessato e comunica alla Regione l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e procede con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE). Resta salva la facoltà per il proponente di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. Se il Comune non procede ai sensi del presente comma, decorso il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione di cui comma 2, l'attività di costruzione deve ritenersi assentita.

4. Qualora siano necessari atti di assenso, di cui all'ultimo periodo del comma 2, che rientrino nella competenza comunale e non siano allegati alla dichiarazione, il Comune provvede a renderli tempestivamente e, in ogni caso,

entro il termine per la conclusione del relativo procedimento fissato ai sensi dell'articolo 2 della l. n. 241 del 1990. Qualora l'attività di costruzione degli impianti di cui al comma 1 sia sottoposta ad atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, l'amministrazione comunale provvede ad acquisirli d'ufficio ovvero convoca, entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della l. n. 241 del 1990. Il termine di trenta giorni di cui al comma 2 è sospeso fino all'acquisizione degli atti di assenso, ovvero fino all'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 6-bis, della stessa l. n. 241 del 1990, o fino all'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 14-quater, comma 3, della medesima legge.

5. La realizzazione dell'intervento deve essere completata entro tre anni dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata ai sensi dei commi 4 o 5. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova dichiarazione. L'interessato è comunque tenuto a comunicare al Comune ed alla Regione la data di ultimazione dei lavori.

6. La sussistenza del titolo è comprovata dalla copia della dichiarazione da cui risulta la data di ricevimento della dichiarazione stessa, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.

7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che deve essere trasmesso al Comune ed alla Regione, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la dichiarazione, nonché ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento catastale.

Articolo 13

Modifiche all'esercizio degli impianti con effetti ambientali ai sensi del d.lgs. 152 del 2006

1. Nei casi di modifiche impiantistiche all'esercizio diverse da quelle di cui al comma 3, lettere b) e c), dell'articolo 3 del presente regolamento, previo esperimento della procedura di verifica (screening) ambientale ove necessaria, il titolare dell'autorizzazione comunica alla autorità competente in materia di Autorizzazione integrata ambientale ed alla Regione le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l), del d.lgs n. 152 del 2006, allegando la documentazione necessaria.

2. L'autorità competente in materia di AIA, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), del d.lgs n. 152 del 2006, ne dà notizia alla Regione ed al gestore dell'impianto entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 4 del presente articolo.

Decorso tale termine senza che la comunicazione sia stata effettuata, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Se l'Autorità competente per l'AIA ritiene di aggiornare l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, il provvedimento aggiornato deve essere trasmesso anche all'amministrazione competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica.

3. La comunicazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'opera principale, l'autorità procedente, ove lo ritenga necessario provvede ad aggiornare l'autorizzazione stessa.

4. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del titolare o a seguito della comunicazione di cui al comma 1, risultino sostanziali, il titolare invia alla Regione una nuova domanda di autorizzazione ai sensi degli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del presente regolamento.

Articolo 14

Variazione del titolare dell'autorizzazione

1. Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità dell'autorizzazione e gestione dell'impianto, il vecchio titolare e il nuovo titolare ne danno comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente.

2. La comunicazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'opera principale; l'autorità procedente, ove lo ritenga necessario provvede ad aggiornare l'autorizzazione stessa.

Articolo 15

Rinnovi delle autorizzazioni ricomprese nell'autorizzazione unica

1. Il titolare dell'autorizzazione unica provvede a richiedere alle amministrazioni competenti il rinnovo delle autorizzazioni ricomprese nell'autorizzazione unica, secondo le modalità previste per le stesse, specificando che una copia del provvedimento autorizzativo dovrà essere inviata alla Regione.

2. L'amministrazione competente provvede ad inoltrare alla Regione la copia del provvedimento di rinnovo.

Articolo 16

Dismissione degli impianti

1. Il titolare di un provvedimento autorizzativo di competenza regionale, entro 6 mesi dallo scadere dell'autorizzazione, deve comunicare alla Regione la data di definitiva messa fuori servizio dell'impianto, inoltrando il piano di dismissione conforme a quello approvato in fase autorizzativa.

2. Qualora il piano di dismissione non sia conforme al Piano autorizzato, il Piano presentato dal titolare dell'autorizzazione dovrà essere approvato dall'amministrazione competente, acquisiti i pareri ambientali necessari.

3. Il termine per l'approvazione del Piano è di 60 giorni dalla sua presentazione. L'approvazione può contenere prescrizioni per la definitiva messa fuori servizio dell'impianto.

Articolo 17

Controlli e sanzioni

1. Per i progetti assoggettati a procedura di verifica (screening) ovvero a procedura di VIA ovvero ad AIA, le relative funzioni di monitoraggio e controllo sono esercitate ai sensi dell'articolo 22 della l. r. n. 9 del 1999 nonché degli articoli 28, 29, 29-*decies* e 29-*quattordecies* del d. lgs n. 152 del 2006.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la Regione verifica il rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione unica dell'impianto. Tale controllo è svolto attraverso la disamina del recepimento delle suddette prescrizioni nel progetto esecutivo, che dovrà essere inoltrato dal proponente, corredato da una relazione che evidenzi il rispetto delle stesse. La Regione verifica inoltre il rispetto dei termini assegnati per le comunicazioni di inizio e fine lavori e di messa in esercizio.
3. La Regione, ricorrendo le condizioni definite all'articolo 44 del d. lgs. n. 28 del 2011, provvede ad irrogare le sanzioni ivi previste.

TITOLO III

NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 18

Oneri istruttori

1. Gli oneri istruttori relativi al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica, o per la sua modifica sostanziale, pari allo 0,02% del valore delle opere da realizzare, sono a carico del proponente, che alla domanda deve allegare copia della ricevuta di avvenuto versamento.
2. Nel caso di impianti che in base alla legislazione vigente risultano sottoposti alla corresponsione di una pluralità di oneri istruttori, si applica la riduzione del 10% con riferimento al solo onere di cui al comma 1.
3. Il diniego dell'autorizzazione da parte dell'autorità procedente o la rinuncia del richiedente al prosieguo della procedura autorizzatoria non danno diritto al rimborso delle somme originariamente versate.

Articolo 19

Quantificazione della cauzione per gli impianti alimentati a fonti rinnovabili

1. L'importo della cauzione da corrispondere, prima dell'av-

vio dei lavori, è pari al costo di dismissione dell'impianto determinato nel progetto approvato in sede di conferenza di servizi. La Regione può motivatamente stabilire, nell'ambito della conferenza, minori soglie e importi per la cauzione, parametrati in ragione delle diverse tipologie di impianti ed in relazione alla particolare localizzazione dei medesimi.

2. La cauzione può essere versata mediante fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da banche, istituti o società di primaria importanza sul mercato del credito ed assicurativo, ed è rivalutata ogni 5 anni sulla base del tasso di inflazione programmata. La garanzia deve essere fornita per tutta la durata della vita utile dell'impianto e del tempo occorrente per il ripristino del sito.
3. La garanzia dovrà essere aggiornata all'atto del rinnovo dell'autorizzazione qualora il piano di dismissione evidenzi una variazione dei costi di dismissione.
4. In ogni caso, la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
5. La cauzione, stabilita a favore dell'amministrazione competente ad eseguire le opere di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente, deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e deve essere espressamente accettata dall'amministrazione; fino alla predetta accettazione il proponente non può iniziare i lavori.

Articolo 20

Disposizioni transitorie

1. Le procedure autorizzative introdotte dal presente regolamento non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del regolamento stesso, fatta salva la possibilità per il proponente di richiedere l'accesso alla nuova procedura.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 16 marzo 2012

VASCO ERRANI

LAVORI PREPARATORI

Schema di Regolamento approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1822 del 5 dicembre 2011.

Parere di Conformità sullo Schema di Regolamento espresso con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 72 del 28 febbraio 2012.

Regolamento approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 259 del 5 marzo 2012.

Regolamento emanato con decreto del Presidente n. 50 del 14 marzo 2012.

AVVERTENZA - Il testo viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Servizio Affari legislativi e Qualità dei processi normativi al solo scopo di facilitarne la lettura. (*Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985*)

NOTE

Nota all'art. 2

Comma 1

1) il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che concerne **Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica**, è il seguente:

«Art. 1 - Liberalizzazione e trasparenza societaria

1. Le attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica sono libere nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico contenuti nelle disposizioni del presente decreto. Le attività di trasmissione e dispacciamento sono riservate allo Stato ed attribuite in concessione al gestore della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 3. L'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla sicurezza e all'economicità del sistema elettrico nazionale, e persegue tali obiettivi attraverso specifici indirizzi anche con la finalità di salvaguardare la continuità di fornitura e di ridurre la vulnerabilità del sistema stesso.

3. Ai fini della sicurezza del sistema, nella fase di transizione fino all'entrata in funzione del sistema di dispacciamento di merito economico di cui al comma 2 dell'articolo 5, il Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato emana apposite direttive ed in particolare determina con propri provvedimenti l'assunzione di responsabilità da parte del gestore della rete di trasmissione nazionale, dell'acquirente unico e del gestore del mercato di cui agli articoli 3, 4 e 5.

4. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 9, comma 7, i soggetti che svolgono le attività di cui al comma 1 in base ad un titolo speciale od esclusivo possono svolgere attività diverse a condizione che sia almeno garantita la separazione contabile ed amministrativa, secondo le modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, ovvero assumere partecipazioni societarie o acquisizioni in altri comparti produttivi.

5. Sono fatte salve le funzioni di indirizzo nel settore spettanti al Governo, le attribuzioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con particolare riferimento all'articolo 2, comma 12, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e quelle riservate alle regioni e agli enti locali.

6. Al fine di individuare gli strumenti utili a governare gli effetti sociali della trasformazione, la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici e normativi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato garantiscono, nella fase di avvio del processo di liberalizzazione, il coinvolgimento dei soggetti sociali anche a mezzo di opportune forme di concertazione.

7. La tariffa applicata ai clienti vincolati di cui al comma 7 dell'articolo 2 è unica sul territorio nazionale.»

Note all'art. 3

Comma 3

1) il testo dell'articolo 29-*nonies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che concerne **Norme in materia ambientale**, è il seguente:

«Art. 29-*nonies* - Modifica degli impianti o variazione del gestore

1. Il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.

2. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui al comma 1, risultino sostanziali, il gestore invia all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, commi 1 e 2. Si applica quanto previsto dagli articoli 29-ter e 29-quater in quanto compatibile.

3. Agli aggiornamenti delle autorizzazioni o delle relative prescrizioni di cui al comma 1 e alle autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma 2 si applica il disposto dell'articolo 29-octies, comma 5, e dell'articolo 29-quater, comma 15.

4. Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione.»

Comma 5

2) il testo dell'articolo 14, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che concerne **Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi**, è il seguente:

«Art. 14 - Conferenza di servizi

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente può indire una conferenza di servizi.

2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate ovvero nei casi in cui è consentito all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti.

3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.

5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto.

5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni.»

3) il testo dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che concerne **Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi**, è il seguente:

«Art 14-bis - Conferenza di servizi preliminare

1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilità, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.

2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.

3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.

3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, con riferimento alle opere interregionali, è sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 14-quater, comma 3.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.

5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno

successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.».

4) il testo dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, che concerne **Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi**, è il seguente:

«Art. 14-ter. -Lavori della conferenza di servizi.

01. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione.

1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti e può svolgersi per via telematica.

2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima. La nuova data della riunione può essere fissata entro i quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga da un'autorità preposta alla tutela del patrimonio culturale. I responsabili degli sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i Comuni, o altre autorità competenti concordano con i Soprintendenti territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali.

2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto.

2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della conferenza di servizi. Alla conferenza possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione.

3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo.

3-bis. In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori. Per assicurare il rispetto dei tempi, l'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale può far eseguire anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le attività tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In tal caso gli oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo carico del soggetto committente il progetto, secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4-bis. Nei casi in cui l'intervento oggetto della conferenza di servizi è stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata nella medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 14-quater, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità.

6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale, può adire direttamente il Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso co-

munque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis.

7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.

8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.

9. [Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza].

10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.».

5) il testo dell'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, che concerne **Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi**, è il seguente:

«Art. 14-quater - Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi.

1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni vi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

2. [Se una o più amministrazioni hanno espresso nell'ambito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione procedente, quest'ultima, entro i termini perentori indicati dall'articolo 14-ter, comma 3, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione è immediatamente esecutiva].

3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione, è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta entro trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate.

3-bis.....

3-ter.....

3-quater.....

3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

4. [Quando il dissenso è espresso da una regione, le determinazioni di competenza del Consiglio dei ministri previste al comma 3 sono adottate con l'intervento del presidente della giunta regionale interessata, al quale è inviata a tal fine la comunicazione di invito a partecipare alla riunione, per essere ascoltato, senza diritto di voto].

5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.».

6) il testo dell'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, che concerne **Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi**, è il seguente:

«Art. 14-quinquies - Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto.

1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata all'approvazione del progetto de-

finitivo in relazione alla quale trovino applicazione le procedure di cui agli articoli 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di concessione individuati all'esito della procedura di cui all'articolo 37 -*quater* della legge n. 109 del 1994, ovvero le società di progetto di cui all'articolo 37 -*quinquies* della medesima legge.».

Note all'art. 4

Comma 1

1) il testo dell'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, che concerne **Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità**, è il seguente:

«Art. 2 - Definizioni.

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

(omissis)

b) impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili: impianti alimentati dalle biomasse e dalla fonte idraulica, ad esclusione, per quest'ultima fonte, degli impianti ad acqua fluente, nonché gli impianti ibridi, di cui alla lettera d);

c) impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili o comunque non assegnabili ai servizi di regolazione di punta: impianti alimentati dalle fonti rinnovabili che non rientrano tra quelli di cui alla lettera b);

d) centrali ibride: centrali che producono energia elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di cocombustione, vale a dire gli impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili;

e) impianti di microgenerazione: impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad un MW elettrico, alimentate dalle fonti di cui alla lettera a);».

2) il testo dell'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che concerne **Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE**, è il seguente:

«Art. 93 - Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori.

1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, laddove possibile fin dal documento preliminare, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:

a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;

b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;

c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.

2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle. È consentita altresì l'omissione di uno dei primi due livelli di progettazione purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso e siano garantiti i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c).

3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della procedura esproprativa.

4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittive delle principali caratteristiche delle opere, e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.

5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di

rilievi planaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5.

6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento, con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.

7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento dell'esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.

9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione è autorizzato ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.».

Note all'art. 5

Comma 3

1) il testo dell'articolo 22 della l. n. 241 del 1990, che concerne **Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi**, è il seguente:

«Art. 22 - Definizioni e principi in materia di accesso

1. Ai fini del presente capo si intende:

a) per «diritto di accesso», il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;

b) per «interessati», tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;

c) per «controinteressati», tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;

d) per «documento amministrativo», ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;

e) per «pubblica amministrazione», tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.

3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.

4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.

5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.

6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.».

2) il testo dell'articolo 23 della l. n. 241 del 1990, che concerne **Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi**, è il seguente:

«Art. 23 - Ambito di applicazione del diritto di accesso

1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24.».

3) il testo dell'articolo 24 della l. n. 241 del 1990, che concerne **Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi**, è il seguente:

«Art. 24 - Esclusione dal diritto di accesso

1. Il diritto di accesso è escluso:

a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma

6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;

b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;

c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.».

4) il testo dell'articolo 25 della l. n. 241 del 1990, che concerne Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, è il seguente:

«Art. 25 - Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.

4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 nonché presso l'amministrazione resistente. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione.».

5) il testo dell'articolo 26 della l. n. 241 del 1990, che concerne Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, è il seguente:

«Art. 26 - Obbligo di pubblicazione

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse.

2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui all'articolo 27 e, in generale, è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.

3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s'intende realizzata.».

6) il testo dell'articolo 27 della l. n. 241 del 1990, che concerne Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, è il seguente:

«Art. 27 - Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composta da dodici membri, dei quali

due senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, due fra i professori di ruolo in materie giuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici. È membro di diritto della Commissione il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione. La Commissione può avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unità, nominati ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.

4. [Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2004, sono determinati i compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri] (135).

5. La Commissione adotta le determinazioni previste dall'articolo 25, comma 4; vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22.

6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.

7. [In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo].».

7) il testo dell'articolo 28 della l. n. 241 del 1990, che concerne Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, è il seguente:

«Art. 28 - Modifica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di ufficio

Il comma 1 sostituisce l'art. 15 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (il quale a seguito della modifica è il seguente: «Art 15 - Segreto d'ufficio.

1. L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o conclusione, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento.»).

Note all'art. 6

Comma 2

1) il testo dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che concerne Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, è il seguente:

«Art. 47 - Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.(R)

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.(R)

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.(R)

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.(R).».

Comma 4

2) il testo dell'articolo 10 della legge regionale del 20 marzo 2000, n. 20, che concerne Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio, è il seguente:

«Art. 10 - Strumenti della pianificazione generale e settoriale

1. Le funzioni di pianificazione territoriale e urbanistica sono esercitate attraverso la predisposizione e approvazione di piani generali e settoriali.

2. Ai fini della presente legge:

a) per piani generali si intendono gli strumenti con i quali ciascun ente pubblico territoriale detta, per l'intero ambito di propria competenza, la disciplina di tutela e uso del territorio;

b) per piani settoriali si intendono gli strumenti con i quali, nei casi espressamente previsti dalla legge, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici preposti alla tutela di specifici interessi dettano la disciplina di tutela e uso del territorio relativamente ai profili che ineriscono alle proprie funzioni.

3. I piani generali coordinano e portano a sistema l'insieme delle previsioni dei piani sovraordinati vigenti e definiscono prescrizioni, direttive ed indirizzi che dovranno essere osservati dalla pianificazione sottordinata. Con riferimento alla pianificazione settoriale del medesimo livello di pianificazione, il piano generale fissa il quadro di riferimento, in termini conoscitivi e normativi, e stabilisce gli obiettivi prestazionali

li che dovranno essere perseguiti dagli strumenti settoriali.

4. I piani settoriali sono predisposti ed approvati nel rispetto delle previsioni dei piani sovraordinati e degli obiettivi strategici e delle scelte del piano generale del medesimo livello di pianificazione, sviluppando e specificando gli obiettivi prestazionali di settore ivi stabiliti.»

3) il testo del comma 3 dell'articolo 2 della l. r. n. 26 del 2004, che concerne **Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia**, è il seguente:

«Art. 2 - Funzioni della Regione

(omissis)

3. La Giunta regionale, previo parere delle Commissioni consiliari competenti, definisce, in coerenza con gli obiettivi del PER di cui all'articolo 8, gli indirizzi di sviluppo del sistema elettrico regionale volti a garantire, anche nel medio termine, il raggiungimento ed il mantenimento di condizioni di sicurezza, continuità ed economicità degli approvvigionamenti in quantità commisurata al fabbisogno interno. La Giunta regionale, nel predisporre tali indirizzi, tiene conto dei dati inerenti la domanda, le potenzialità del risparmio e di aumento dell'efficienza del sistema, i flussi di energia, lo sviluppo della rete nazionale e l'evoluzione della potenza richiesta che il Gestore della rete di trasmissione nazionale, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 79 del 1999, provvede a trasmettere alla Regione in attuazione di apposito protocollo d'intesa promosso dalla Regione medesima.»

4) il testo della lettera b) del comma 4 dell'articolo 2 della l. r. n. 26 del 2004, che concerne **Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia**, è il seguente:

«Art. 2 - Funzioni della Regione

(omissis)

4. La Regione inoltre:

(omissis)

b) applica i tetti alle emissioni di gas ad effetto serra del sistema energetico regionale, d'intesa con il ministero competente, in conformità alla direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio;».

Note all'art. 7

Comma 2

1) il testo dell'articolo 7 della l. n. 241 del 1990, che concerne **Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi**, è il seguente:

«Art. 7 - Comunicazione di avvio del procedimento

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.»

2) il testo dell'articolo 8 della l. n. 241 del 1990, che concerne **Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi**, è il seguente:

«Art. 8 - Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento

1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l'amministrazione competente;

b) l'oggetto del procedimento promosso;

c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;

c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;

d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.»

Note all'art. 8

Comma 3

1) il testo dell'articolo 11 della legge regionale 19 dicembre 2002, n. 37, che concerne **Disposizioni regionali in materia di espropri**, è il seguente:

«Art. 11 - Vincolo apposto con conferenza di servizi e altri atti

1. Nel caso in cui l'apposizione del vincolo espropriativo derivi, secondo la legislazione vigente, da una conferenza di servizi, ovvero da una intesa o altro atto comunque denominato, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, al progetto dell'opera deve essere alle-

gato un elaborato in cui sono elencate le aree interessate dal vincolo espropriativo e i nominativi di coloro che risultino proprietari secondo le risultanze dei registri catastali.

2. Copia del progetto e dell'elaborato allegato sono depositati presso la sede dell'Amministrazione procedente. Dell'avvenuto deposito è data altresì notizia mediante la pubblicazione di un avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione e su uno o più quotidiani diffusi nell'ambito territoriale interessato dall'intervento. L'avviso deve altresì indicare che gli esiti finali della conferenza di servizi, nonché l'intesa o l'atto di cui al comma 1, comportano apposizione del vincolo espropriativo e che è stato predisposto l'elaborato relativo alle aree interessate dal vincolo.

3. Entro i successivi sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 2, gli interessati possono formulare osservazioni. Le Amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi, nonché quelle che approvano l'intesa o altro atto, sono tenute all'esame puntuale delle osservazioni presentate, ai fini dell'assunzione delle decisioni finali.»

Note all'art. 9

Comma 1

1) per il testo degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge n. 241 del 1990, che concerne **Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi**, vedi note 2), 3), 4), 5) e 6) all'art. 3.

Comma 3

2) il testo dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 241 del 1990, che concerne **Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi**, è il seguente:

«Art. 1 - Principi generali dell'attività amministrativa

(omissis)

2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.»

Comma 4

3) il testo dell'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990, che concerne **Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi**, è il seguente:

«Art. 10bis - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere adottati tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione.»

Note all'art. 10

Comma 8

1) il testo dell'articolo 19 della l. r. n. 26 del 2004, che concerne **Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia**, è il seguente:

«Art. 19 - Disposizioni per la realizzazione degli interventi energetici di interesse regionale e locale

1. Al fine di conferire un elevato grado di certezza agli investimenti previsti nel settore energetico, le autorizzazioni per la realizzazione di interventi energetici rilasciate dalla Regione o dagli enti locali ai sensi della presente legge decadono ove il titolare non comunichi all'Amministrazione competente di aver dato inizio alla realizzazione dell'iniziativa entro sei mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione sia divenuto inoppugnabile.

2. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare eventuali ritardi per l'inizio dei lavori e per l'entrata in esercizio dell'impianto dovuti a cause di forza maggiore o non imputabili al titolare dell'autorizzazione e di concordare con l'Amministrazione competente un nuovo termine.

3. Ai soggetti titolari delle autorizzazioni di cui al comma 1 è applicata dagli enti competenti, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), una sanzione amministrativa pecuniaria mensile, pari allo 0,02 per cento dell'investimento dichiarato, per un massimo di diciotto mesi a partire dal quinto mese di ritardo dall'entrata in esercizio dell'impianto rispetto al termine stabilito nel provvedimento autorizzativo, come eventualmente modificato in base alle disposizioni di cui al comma 2.»

Note all'art. 11

Comma 2

1) il testo dell'articolo 17 della l. r. n. 26 del 2004, che concerne **Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia**, è il seguente:

«Art. 17 - Impianti di produzione termoelettrica che utilizzano fonti convenzionali

1. Le funzioni di competenza regionale per l'autorizzazione di impianti di produzione termoelettrica ovvero di modifica o ripotenziamento degli impianti esistenti che utilizzano fonti convenzionali, comprese le opere connesse e le infrastrutture

indispensabili all'esercizio degli stessi, sono esercitate secondo i parametri di valutazione di seguito indicati:

- a) conformità alle previsioni degli strumenti di pianificazione generale e settoriale di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 20 del 2000. In ogni caso, l'insediamento di nuovi impianti termoelettrici o il ripotenziamento di quelli esistenti in aree soggette a piani e programmi di risanamento della qualità dell'aria è consentito unicamente se il progetto realizza la riduzione o l'eliminazione di altre sorgenti di emissione nell'area territorialmente interessata in conformità agli obiettivi dei medesimi piani e programmi;
- b) previsione di consumo di nuovo territorio solo quando non sussistono alternative derivanti dall'utilizzo di siti industriali esistenti, anche nell'ambito dei piani di riconversione di aree industriali e di sviluppo di aree ecologicamente attrezzate;
- c) compatibilità ambientale e territoriale delle infrastrutture indispensabili al funzionamento dell'impianto, con identificazione e valutazione delle alternative possibili, con particolare riferimento alla valorizzazione e riqualificazione delle infrastrutture esistenti;
- d) coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile del sistema elettrico regionale di cui all'articolo 2, comma 3, e rispetto dei tetti di emissione di gas ad effetto serra di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b);
- e) utilizzo delle migliori tecniche disponibili in termini di rendimento energetico e impatto ambientale;
- f) massimo utilizzo possibile dell'energia termica prodotta, anche attraverso lo sviluppo di reti di teleriscaldamento;
- g) concorso al conseguimento degli obiettivi strategici della programmazione energetico-ambientale regionale riferiti all'uso efficiente dell'energia, al risparmio energetico, alla valorizzazione delle fonti rinnovabili, allo sviluppo di sistemi di produzione distribuita in particolare in cogenerazione, alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra.

2. Le azioni proposte ai sensi del comma 1, lettera g), sono valutate in rapporto agli investimenti necessari alla realizzazione del progetto energetico.

3. Gli enti locali nell'esercizio delle funzioni di competenza tengono conto dei parametri di valutazione di cui al comma 1.»

2) per il testo dell'articolo 10 della legge regionale del 20 marzo 2000, n. 20, che concerne **Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio**, vedi nota 2) all'art. 6.

3) per il testo del comma 3 dell'articolo 2 della l. r. n. 26 del 2004, che concerne **Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia**, vedi nota 3) all'art. 6.

4) per il testo della lettera b) del comma 4 dell'articolo 2 della l. r. n. 26 del 2004, che concerne **Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia**, vedi nota 4) all'art. 6.

Nota all'art. 12

Comma 2

1) il testo del comma 4 dell'articolo 20 della l. n. 241 del 1990, che concerne **Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi**, è il seguente:

«Art. 20 - Silenzio assenso

(omissis)

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.»

Comma 3

2) il testo del comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 marzo 2011, n. 28, che concerne **Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE**, è il seguente:

«Art. 6 - Procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile

(omissis)

4. Il Comune, ove entro il termine indicato al comma 2 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite al medesimo comma, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza; è comunque salva la facoltà di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. Se il Comune non procede ai sensi del periodo precedente, decorso il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione di cui comma 2, l'attività di costruzione deve ritenersi assentita.»

Comma 4

3) il testo dell'articolo 2 della l. n. 241 del 1990, che concerne **Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi**, è il seguente:

«Art. 2 - Conclusione del procedimento

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.

8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempiuto dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato.»

4) per il testo degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge n. 241 del 1990, che concerne **Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi**, vedi note 2), 3), 4), 5) e 6) all'art. 3.

5) il testo del comma 6-bis dell'articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990, che concerne **Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi**, è il seguente:

«Art. 14-ter. -Lavori della conferenza di servizi

(omissis)

6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale, può adire direttamente il Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis.»

6) il testo del comma 3 dell'articolo 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, che concerne **Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi**), è il seguente:

«Art. 14-*quater* - Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi.

(omissis)

3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione, è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta entro trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate.».

Note all'art. 13

Comma 1

1) il testo dell'articolo 5, comma 1, lettera l), del d.lgs n. 152 del 2006, che concerne **Norme in materia ambientale**, è il seguente:

«Art. 5 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

(omissis)

l) modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;».

Comma 2

2) il testo dell'articolo 5, comma 1, lettera l bis), del d.lgs n. 152 del 2006, che concerne **Norme in materia ambientale**, è il seguente:

«Art. 5 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

(omissis)

l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa.».

Note all'art. 17

Comma 1

1) il testo dell'articolo 22 della l. r. n. 9 del 1999, che concerne **Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale**, è il seguente:

«Art. 22 - Monitoraggio

1. Il proponente deve trasmettere all'autorità competente i risultati del monitoraggio di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 10 e al comma 5 dell'art. 17, nonché informare l'autorità competente delle eventuali modificazioni intervenute nel corso della realizzazione e della gestione dell'impianto, opera o intervento.

2. L'autorità competente per l'esercizio delle funzioni di controllo ambientale si avvale delle strutture dell'A.R.P.A. dell'Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 19 aprile 1995, n. 44. Si avvale inoltre delle strutture dell'A.R.P.A. per l'eventuale gestione dei dati e delle misure di cui al comma 1 nell'ambito del sistema informativo sull'ambiente ed il territorio di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 5 della medesima legge regionale.».

2) il testo dell'articolo 28 del d. lgs n. 152 del 2006, che concerne **Norme in materia ambientale**, è il seguente:

«Art. 28 - Monitoraggio

1. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale contiene ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio degli impatti. Il monitoraggio assicura, anche avvalendosi dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e del sistema delle Agenzie ambientali, il controllo sugli impatti ambientali significativi sull'ambiente provocati dalle opere approvate, nonché la corrispondenza alle prescrizioni espresse sulla compatibilità ambientale dell'opera, anche, al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di consentire all'autorità competente di essere in grado di adottare le opportune misure correttive.

1-bis. In particolare, qualora dalle attività di cui al comma 1 risultino impatti negativi ulteriori e diversi, ovvero di entità significativamente superiore, rispetto a quelli previsti e valutati nel provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale, l'autorità competente, acquisite informazioni e valutati i pareri resi può modificare il provvedi-

mento ed apporvi condizioni ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 5 dell'articolo 26. Qualora dall'esecuzione dei lavori ovvero dall'esercizio dell'attività possano derivare gravi ripercussioni negative, non preventivamente valutate, sulla salute pubblica e sull'ambiente, l'autorità competente può ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate, nelle more delle determinazioni correttive da adottare.

2. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente e delle Agenzie interessate.».

3) il testo dell'articolo 29 del d.lgs n. 152 del 2006, che concerne **Norme in materia ambientale**, è il seguente:

«Art. 29 - Controlli e sanzioni

1. La valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere ed interventi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

2. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, l'autorità competente esercita il controllo sull'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto nonché sull'osservanza delle prescrizioni impartite in sede di verifica di assoggettabilità e di valutazione. Per l'effettuazione dei controlli l'autorità competente può avvalersi, nel quadro delle rispettive competenze, del sistema agenziale.

3. Qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali delle fasi di verifica di assoggettabilità e di valutazione, l'autorità competente, previa eventuale sospensione dei lavori, impone al proponente l'adeguamento dell'opera o intervento, stabilendone i termini e le modalità. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

4. Nel caso di opere ed interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, nonché nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali, l'autorità competente, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente alla applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

5. In caso di annullamento in sede giurisdizionale o di autotutela di autorizzazioni o concessioni rilasciate previa valutazione di impatto ambientale o di annullamento del giudizio di compatibilità ambientale, i poteri di cui al comma 4 sono esercitati previa nuova valutazione di impatto ambientale.

6. Resta, in ogni caso, salva l'applicazione di sanzioni previste dalle norme vigenti.».

4) il testo dell'articolo 29-decies del d.lgs n. 152 del 2006, che concerne **Norme in materia ambientale**, è il seguente:

«Art. 29-decies - Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale.

1. Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale, ne dà comunicazione all'autorità competente. Per gli impianti localizzati in mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma 3, coordinandosi con gli uffici di vigilanza del Ministero dello sviluppo economico.

2. A far data dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il gestore trasmette all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite nell'autorizzazione stessa. L'autorità competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 3.

3. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per impianti di competenza statale, o le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, negli altri casi, accertano, secondo quanto previsto e programmato nell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 29-*sexies*, comma 6 e con oneri a carico del gestore:

a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;

b) la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;

c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.

4. Ferme restando le misure di controllo di cui al comma 3, l'autorità competente, nell'ambito delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio destinate allo scopo, può disporre ispezioni straordinarie sugli impianti autorizzati ai sensi del presente decreto.

5. Al fine di consentire le attività di cui ai commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente decreto.

6. Gli esiti dei controlli e delle ispezioni sono comunicati all'autorità competente ed al gestore indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c), e proponendo le misure da adottare.

7. Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio su impianti che svolgono attività di cui agli allegati VIII e XII, e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del presente decreto, comunica tali informazioni, ivi comprese le eventuali notizie di reato, anche all'autorità competente.

8. I risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e in possesso dell'autorità competente, devono essere messi a disposizione del pubblico, tramite l'ufficio individuato all'articolo 29-quater, comma 3, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

9. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;

b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;

c) alla revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e alla chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.

10. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'autorità competente, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute, ne dà comunicazione al sindaco ai fini dell'assunzione delle eventuali misure ai sensi dell'articolo 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

11. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma 3 anche avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente territorialmente competenti, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 03, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla

legge 21 gennaio 1994, n. 61.».

5) il testo dell'articolo 29- *quattordices* del d.lgs n. 152 del 2006, che concerne **Norme in materia ambientale**, è il seguente:

«Art. 29-quattordices - Sanzioni

1. Chiunque esercita una delle attività di cui all'allegato VIII senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente.

3. Chiunque esercita una delle attività di cui all'allegato VIII dopo l'ordine di chiusura dell'impianto è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

4. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro il gestore che omette di trasmettere all'autorità competente la comunicazione prevista dall'articolo 29-*decies*, comma 1.

5. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 11.000 euro

il gestore che omette di comunicare all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi alle misurazioni delle emissioni di cui all'articolo 29-*decies*, comma 2.

6. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 26.000 euro il gestore che, senza giustificato e documentato motivo, omette di presentare, nel termine stabilito dall'autorità competente, la documentazione integrativa prevista dall'articolo 29-*quater*, comma 8.

7. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

8. Le sanzioni sono irrogate dal prefetto per gli impianti di competenza statale e dall'autorità competente per gli altri impianti.

9. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono versate all'entrata dei bilanci delle autorità competenti.

10. Per gli impianti rientranti nel campo di applicazione del presente titolo, dalla data di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, non si applicano le sanzioni, previste da norme di settore, relative a fattispecie oggetto del presente articolo.».

Comma 3

6) il testo dell'articolo 44 del d. lgs. n. 28 del 2011, che concerne **Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE**, è il seguente:

«Art. 44 - Sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio

1. Fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi, la costruzione e l'esercizio delle opere ed impianti in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 5 è assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 150.000, cui sono tenuti in solido il proprietario dell'impianto, l'esecutore delle opere e il direttore dei lavori. L'entità della sanzione è determinata, con riferimento alla parte dell'impianto non autorizzata:

a) nella misura da euro 40 a euro 240 per ogni chilowatt termico di potenza nominale, in caso di impianti termici di produzione di energia;

b) nella misura da euro 60 a euro 360 per ogni chilowatt elettrico di potenza nominale, in caso di impianti non termici di produzione di energia.

2. Fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi, l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 6 in assenza della procedura abilitativa semplificata o in difformità da quanto nella stessa dichiarato, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 30.000, cui sono tenuti in solido i soggetti di cui al comma 1.

3. Fatto salvo l'obbligo di conformazione al titolo abilitativo e di ripristino dello stato dei luoghi, la violazione di una o più prescrizioni stabilite con l'autorizzazione o con gli atti di assenso che accompagnano la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad un terzo dei valori minimo e massimo di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2, e comunque non inferiore a euro 300. Alla sanzione di cui al presente comma sono tenuti i soggetti di cui ai commi 1 e 2.

4. Sono fatte salve le altre sanzioni previste dalla normativa vigente per le fattispecie di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché la potestà sanzionatoria, diversa da quella di cui al presente articolo, in capo alle Regioni, alle Province Autonome e agli enti locali.».